



AOO Comune di Mantova c_e897

Prot: 0002044 - 10/01/2019

Class: 7.12

Orig: I

UO: CONT



MN20190002044

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEI DISABILI OSPITI DI CENTRI DIURNI SITI NELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER IL PERIODO DI DUE ANNI.

ART. 1 - FINALITA'

Finalità del servizio oggetto dell'appalto è l'erogazione dei servizi assistenziali di trasporto e accompagnamento a utenti con disabilità, residenti nel Comune di Mantova, in modo da favorirne l'accesso ai servizi formativi, educativi ed assistenziali erogati dalle strutture presenti sul territorio.

Il servizio di trasporto dei disabili ospiti dei centri diurni per disabili della provincia di Mantova è mirato a facilitare l'accesso alla struttura dei soggetti residenti nel Comune, in ottemperanza alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104 la quale detta disposizioni relative all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili disponendo al 2° comma dell'art. 26 che: "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".

Il trasporto è effettuato in forma collettiva con accompagnamento di una figura professionale quale quella dell'educatore.

Il servizio principale in oggetto appartiene alla categoria "Servizi di trasporto terrestre" riferimento CPV 60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada".

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio assistenziale di trasporto e accompagnamento delle persone con disabilità residenti nel Comune di Mantova verso i centri diurni, siti nella provincia di Mantova di cui all'allegato "utenti del servizio trasporto".

Il servizio, in particolare, consiste nel trasporto a/r, con accompagnatore, di 25 persone disabili dalle loro abitazioni, dislocate nel territorio di Mantova, ai seguenti Centri:

- Centro Diurno Disabili Fior di Loto – Strada San Martino n. 2b (Mantova)
- Centro Diurno Disabili La Quercia – Via Don Paolo Bazzotti 5/a (Roverbella)
- Centro Diurno Disabili La Quercia – Strada Belgiardino (Porto Mantovano)
- Centro Diurno Disabili La Stazione – Via Prato Bersaglio 1/a (Castellucchio)
- Casa del Sole – Via Vittorina Gementi 52 (San Silvestro di Curtatone)

I dettagli rispetto agli indirizzi degli utenti, gli orari di apertura e chiusura dei centri diurni e il numero di utenti con carrozzina, sono indicati nell'allegato "1 – DETTAGLI DEL SERVIZIO" al presente Capitolato.



La ditta si impegna, mediante automezzi propri debitamente attrezzati per il trasporto di persone disabili, omologati speciali e personale qualificato ed idoneo (autista e accompagnatore), ad effettuare il servizio di trasporto oggetto del presente affidamento in favore di utenti segnalati dal Comune di Mantova.

La ditta s'impegna altresì ad organizzare autonomamente il servizio in modo da limitare per quanto possibile i tempi morti e la permanenza dell'utenza sull'automezzo

Le strutture ed il numero degli utenti sono indicati nell'allegato "1 – DETTAGLI DEL SERVIZIO" e sono da considerare puramente indicativi poiché, per le caratteristiche proprie del servizio, gli stessi potranno subire variazioni nel corso del periodo di validità dell'affidamento.

Il servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, fermo restando la non fatturazione del servizio.

Resta fermo che i percorsi, i giorni e il numero degli utenti hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni in base al numero dei disabili da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione delle attività, anche in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti. Nel caso in cui il numero degli utenti rispetto al numero di 25 predefinito, dovesse variare in misura superiore al 20% (ventipercento) (quinto d'obbligo), si procederà alla stipulazione di uno o più atti aggiuntivi ai sensi art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nel limite massimo di Euro 275.000,00 Iva esclusa.

ART. 3 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

I nominativi dei beneficiari del servizio, individuati dal Comune di Mantova, sono comunicati dallo stesso alla ditta aggiudicataria in base a requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, sulla base delle richieste pervenute.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP, un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.



La durata del contratto è di anni 2.

E' prevista facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 24 mesi.

ART. 5- MODIFICHE ALLA DURATA DELL'APPALTO

L'amministrazione ai sensi dell'art. 106 – comma 11- del D.Lgs. 50/2016 e smi, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente, stimato in un massimo di mesi 6.

ART. 6 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.15.

ART. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la variazione superi il quinto d'obbligo, si procederà alla stipula di atti aggiuntivi ex art. 63 comma 5, D.lgs 50/2016.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'art. 26, dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 8 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara dell'appalto del servizio di trasporto disabili ospiti del centro diurno è di € 275.000,00 (IVA 22% esclusa), corrispondente all'importo annuo di € 137.500,00 (IVA 22% esclusa).

L'importo presunto dell'appalto comprensivo dell'eventuale rinnovo è di € 550.000,00 (IVA 22% esclusa).



L'importo massimo presunto relativo alla facoltà, ex art. 63 comma 5 Dlgs 50/2016 (ripetizione servizi), è fissato in euro 275.000,00

Il valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad Euro 948.750,00 IVA 22% esclusa (inclusa rinnovo+proroga tecnica e quinto d'obbligo nonché ripetizione ex art. 63, comma 5 di cui agli articoli precedenti).

L'aliquota dell'IVA può variare in ragione della ragione sociale della ditta aggiudicataria.

Gli importi totali sopra indicati sono definiti in maniera presunta, derivandone la quantificazione esatta dal reale fabbisogno legato alle richieste provenienti dagli utenti richiedenti il servizio.

In ogni caso non si darà luogo a variazioni del prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara per gli utenti aggiuntivi qualunque sia la residenza degli stessi.

L'impresa aggiudicataria si obbliga pertanto ad effettuare il servizio così come determinato e comunicato dal responsabile dei servizi sociali.

Art.9 - PROGRAMMAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato per n. 5 giorni alla settimana, esclusi il sabato, la domenica, gli altri giorni festivi, nonché i periodi di sospensione delle attività dei Centri che verranno comunicati dal Comune di Mantova.

Gli automezzi messi a disposizione per lo svolgimento giornaliero del servizio devono essere in numero adeguato a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Il servizio di trasporto si svolgerà su percorsi, organizzati dalla ditta aggiudicataria, in base alle effettive esigenze degli utenti e tenuto conto delle rispettive residenze in città, con i tempi e le modalità che dovranno rispettare le indicazioni di cui all'allegato "1 – DETTAGLI DEL SERVIZIO".

La ditta s'impegna a garantire il servizio, sempre e comunque, anche in presenza di possibili variazioni di orario.

Eventuali variazioni di destinazione, orari o periodi di servizio, diversi da quelli indicati, saranno preventivamente concordati dal responsabile del Servizio Sociale del Comune di Mantova con la ditta appaltatrice.

Art.10 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

I servizi di trasporto dovranno essere erogati secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nello specifico mediante automezzi attrezzati ed omologati per il trasporto di persone disabili, che dovranno garantire il massimo comfort per l'utente trasportato, sia per gli allestimenti interni che per il sistema di condizionamento per il periodo estivo ed invernale, dotati obbligatoriamente di pedana idraulica o elettroidraulica per il sollevamento di carrozzine. In caso di indisponibilità temporanea di uno dei mezzi in dotazione, la ditta dovrà comunque garantire il servizio di trasporto con altro mezzo idoneo.



Gli automezzi dovranno essere idonei, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio, di proprietà o a disposizione dell'appaltatore, con dimensioni tali da garantire il transito nel centro cittadino. Dovranno essere in numero tale da poter trasportare un numero totale di 25 utenti ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- A. la porta di salita deve essere munita di mancorrenti ed avere un gradino di altezza non superiore a mt. 0,35 dal terreno (misura raggiunta anche con uso di apposita pedana mobile);
- B. la disposizione dei posti a sedere deve consentire il transito agevole dell'accompagnatore, in caso di soccorso ai trasportati, anche con il mezzo in movimento;
- C. i posti a sedere devono essere garantiti per tutti gli utenti trasportati;
- D. gli automezzi devono poter trasportare utenti in carrozzella, con apposito sistema di ancoraggio;
- E. gli automezzi devono essere dotati di appositi apparati per la salita e la discesa della carrozzelle costituiti da piattaforma sollevabile in senso verticale, ovvero da appositi scivoli;
- F. gli appositi scivoli/rampe per l'accesso delle carrozzelle agli automezzi devono avere almeno mt. 0,80 di larghezza, e la pendenza degli stessi, quando questi vengono aperti, non deve essere superiore al 15% rispetto a un marciapiede di riferimento a 15 cm dal livello del suolo anche mediante l'impiego di dispositivi di abbassamento della carrozzeria;
- G. gli automezzi dovranno essere dotati di ausili agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, garantire l'allacciamento delle cinture di sicurezza e il posizionamento ed ancoraggio carrozzine;
- H. gli automezzi devono essere provvisti delle necessarie coperture assicurative.

La ditta aggiudicataria deve mantenere tutti gli automezzi utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto in perfetta efficienza, provvedere al rifornimento di carburante, alle revisioni e a tutti i controlli e manutenzioni previsti dalla normativa e ritenuti comunque opportuni.

La ditta Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio dovrà presentare l'elenco dei veicoli che utilizzerà, compresi i veicoli sostitutivi, corredato di copia dei relativi libretti, e non potrà utilizzare veicoli diversi da quelli indicati, se non previa richiesta motivata ed a seguito di autorizzazione rilasciata dal Settore.

La ditta aggiudicataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto per disabili e dovrà:

- comprovare annualmente, presentando agli uffici comunali la relativa documentazione, la revisione con esito positivo, dei mezzi;
- sostenere ogni onere relativo al servizio in oggetto e alla gestione degli automezzi, compresi eventuali sanzioni e contravvenzioni derivanti dall'uso dei mezzi;



COMUNE DI
MANTOVA

- sostenere il costo della tassa di possesso, con l'obbligo di consegna della copia per la dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
- sostenere l'onere dell'assicurazione,
- rispettare la capienza massima per cui il singolo automezzo è stato collaudato;
- anno di immatricolazione dei mezzi: immatricolati non prima del 2009.

ART. 11 - PERSONALE.

Il servizio di trasporto e accompagnamento disabili di cui al presente capitolato viene espletato dalla ditta aggiudicataria attraverso l'impiego del seguente personale:

- responsabile del servizio
- autisti
- educatori

Il numero di personale impiegato dovrà essere in misura adeguata a garantire il buon andamento dei servizi secondo i tempi e le esigenze richieste.

Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro. Deve vestire in maniera consona e fornito di abbigliamento adatto alle esigenze del servizio.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell'affidamento e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.

La ditta aggiudicataria deve impiegare personale professionale qualificato.

Per quanto riguarda il ruolo di autista, l'operatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni alla guida, delle certificazioni sanitarie e delle qualifiche professionali previste dalle vigenti disposizioni normative per la guida degli automezzi autorizzati. Dovrà essere in possesso di patente valida per la guida di automezzi di categoria corrispondente al mezzo utilizzato, accompagnato da certificato di abilitazione professionale o equivalente (C.Q.C.).

Per quanto riguarda la figura di accompagnatore, questi dovrà vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati, assistere e sostenere gli stessi nel salire e scendere dagli automezzi e garantire il necessario comfort durante la permanenza sull'automezzo. Si chiede una continuità del servizio degli educatori/accompagnatori.

L'autista dovrà rispettare gli orari di andata e ritorno concordati e rispettare le fasce orarie di ingresso e di uscita dai centri diurni.

Su ogni mezzo, almeno l'accompagnatore, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza di corso di primo soccorso.



Considerata la particolare natura del servizio, è tassativamente richiesto agli autisti e agli accompagnatori almeno un anno consecutivo di esperienza pregressa in servizi analoghi a quello oggetto di gara; la certificazione della specifica esperienza dovrà essere resa tramite autocertificazione se svolta per conto di privati oppure tramite dichiarazione del committente, se pubblico. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza, limitando – per quanto possibile - il ricorso alle sostituzioni.

Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, la ditta deve inviare al Comune l'elenco del personale operante, comprensivo di dati anagrafici e qualifiche. Ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata entro 7 (sette) giorni.

Il personale impiegato - autista e accompagnatore - deve essere dotato di cellulare per garantire la reperibilità durante il servizio. I rispettivi numeri devono essere comunicati al Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Mantova.

L'assegnazione di detti strumenti di comunicazione è a totale carico della Ditta aggiudicataria e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

Gli accompagnatori devono accompagnare gli utenti trasportati, assicurandosi, sotto la loro propria responsabilità, che gli stessi rientrino presso il proprio domicilio o vengano affidati ad un familiare/delegato o operatore di riferimento.

Il personale impiegato dovrà conoscere ed essere in grado di raggiungere agevolmente i luoghi sede delle strutture indicate nell'allegato **"1 – DETTAGLI DEL SERVIZIO"**.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto in relazione alla tipologia del servizio prestato, specificatamente per gli accompagnatori. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, e delle norme sindacali e assicurative (infortuno e previdenziali) e del DM trasporti. I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della ditta appaltatrice.

Il Comune di Mantova potrà in qualsiasi momento richiedere all'appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. Prima dell'inizio del servizio, la



ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Comune l'elenco del personale impiegato nelle attività, in possesso dei requisiti richiesti

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Mantova, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Qualora gli utenti fossero minorenni, la ditta aggiudicataria deve garantire di aver fatto le verifiche necessarie sul proprio personale che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi del D.Lgs. 39/2014.

La ditta Aggiudicataria si impegna altresì a:

- garantire l'immediata sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie, ecc, senza alcun ulteriore aggravio per il Comune, oltre alla sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio su richiesta e adeguata motivazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- operare in modo da limitare il più possibile il turn-over e garantire la continuità di presenza degli autisti e degli accompagnatori impegnati nel servizio. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato dei requisiti richiesti dal presente capitolato e deve essere tempestivamente comunicata al Comune;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento giuridico e retributivo secondo le condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località;
- osservare e applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assumendone gli oneri relativi, previste dalle leggi in materia. E' altresì tenuta ad assicurare i propri operatori per responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni da essi causati nell'espletamento del



servizio, esonerando il Comune da ogni eventuale responsabilità per danni occorsi agli addetti o da loro arrecati a persone o cose, conseguenti al complesso dell'attività svolta.

In caso di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte del gestore, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla ditta aggiudicataria il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi. Qualora l'appaltatore non adempia entro il termine suddetto, il Comune, previa diffida ad adempiere e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del gestore e utilizzerà gli importi non liquidati per il soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli istituti previdenziali.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese le tasse, le imposte e le assicurazioni sugli automezzi, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e il materiale di consumo.

La ditta Aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del presente contratto e della perfetta riuscita del servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia. Il servizio non può essere sospeso, neppure parzialmente, salvo essere stato espressamente autorizzato dal Comune. Tale eventuale inadempienza potrà, a insindacabile giudizio del Comune, causare e legittimare l'azione in danno con conseguente, immediato incameramento di tutto o parte del deposito cauzionale versato dalla ditta Aggiudicataria, fatta salva l'azione per il recupero del maggior danno subito.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

- rispettare tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia;
- fornire al proprio personale il necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti;



- segnalare al Responsabile dell'Amministrazione ogni problema sorto nel corso dello svolgimento del servizio e a tutto ciò che è inerente al presente capitolato. La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi evidenziati;

ART.13 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Non sussistono nel servizio oggetto del presente appalto interferenze tra le attività del committente e quelle dell'aggiudicatario per cui non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI), conseguentemente si indica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel proprio documento di valutazione dei rischi e a fornire la documentazione relativa all'analisi dei rischi specifici connessi all'attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

ART. 14 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso è salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori



oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e smi.).

Qualora si verificano sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'art. 10 comma 2 del D.M. 49/2018:

ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da determinarsi in base agli elementi di valutazione illustrati nel disciplinare di gara.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare il Comune di Mantova da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

La società appaltatrice risponderà direttamente dei danni comunque provocati alle persone ed alle cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo da parte del Comune. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dal deposito cauzionale della ditta Aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione aggiudicatrice che a terzi; dovrà comunque documentare di avere stipulato una conveniente polizza assicurativa, anche nella forma fideiussoria equivalente, per danni che potrebbero derivare a terzi nell'espletamento del servizio per i quali il Comune non può essere chiamato a rispondere in alcun caso e per nessun titolo.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire, a copertura dei rischi del servizio, per ogni mezzo impiegato, idonee polizze assicurative: RCT/RCO (Responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera) per attività svolta per un massimale minimo non inferiore a € 3.000.000,00 e RC Auto per un massimale minimo non inferiore a € 10.000.000,00.

Tali polizze dovranno essere prodotte in copia al Comune prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio e per ogni eventuale anno di affidamento.



ART. 17 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo, spettante alla ditta appaltatrice, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio, per l'intera durata dell'appalto, salvo l'adeguamento dello stesso in base all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal secondo anno contrattuale e salvo, quanto previsto all'art.13 *Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia*.

ART. 18 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture mensili relative ai servizi effettuati. A ciascuna fattura dovrà essere allegato elenco nominativo degli utenti giornalmente trasportati, con l'indicazione delle corse effettuate per ciascun utente.

L'emissione delle fatture, potrà avvenire solamente previa attestazione da parte del Direttore di esecuzione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi, sarà operata una ritenuta dello 0.50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Fermo restando le indicazioni previste dall'art.21 del DPR n 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- sette che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento;
- numero dell'impegno di spesa;
- protocollo della pratica;
- scadenza del pagamento;
- iban del conto dedicato;
- codice identificativo gara (cig)

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate sarà pagato, a norma di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs 231/2002, a mezzo mandato su fatturazione mensile posticipata, previo accertamento della integrale ottemperanza di tutte le condizioni previste nel presente capitolato.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese dovrà fatturare l'impresa capogruppo ed i pagamenti saranno effettuati a favore dell'impresa capogruppo.



Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art.3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa (comma 1).

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7).

E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 (comma 8).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del Durc.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute di cui sopra.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

ART. 19 - CONTROLLI

La vigilanza ed il controllo verranno espletati con la più ampia discrezionalità e coi modi ritenuti più idonei.

Il Responsabile del servizio potrà, in particolare, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché di quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

In ogni caso il Responsabile del servizio o suo delegato è tenuto ad effettuare sopralluoghi per verificare il rispetto da parte dell'appaltatore delle modalità concordate per l'espletamento del servizio. Per una migliore funzionalità del controllo, l'appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del servizio tutta la collaborazione necessaria. In caso di necessità, il Responsabile potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero del servizio e ne darà comunicazione al coordinatore della ditta.

I controlli dovranno, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza dei trasportati.



Inoltre le segnalazioni pervenute da parte dei familiari degli utenti o di chi esercita una qualche forma di tutela sugli stessi potranno anche considerarsi valide per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.

ART. 20 - PENALI

Sono riconosciute al Comune di Mantova ampie facoltà di controllo sulle prestazioni effettuate dall'appaltatore e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto nel contratto di aggiudicazione. Eventuali inosservanze delle norme e della tempistica che regolano l'esecuzione del servizio saranno segnalate per iscritto al gestore che dovrà far pervenire proprie controdeduzioni entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo aver accertato in contraddittorio più di una violazione delle suddette norme. In caso di inadempienze o negligenze di minore gravità, il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando gli appaltatori a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Nel caso in cui, entro suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in base alla gravità della inadempienza contestata, da detrarre in sede di liquidazione della prima fattura utile in pagamento. Applicata la penale, resta salva per il Comune la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è prevista l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) penalità di lieve gravità: € 100,00 (cento/00) per ogni ritardo ingiustificato eccedente i 60 minuti rispetto agli orari concordati;
- b) penalità di media gravità: € 200,00 (duecento/00) per comportamento scorretto degli operatori nei confronti degli utenti e dei loro familiari;
- c) penalità di alta gravità: € 400,00 (quattrocento/00) per interruzione di servizio senza preavviso o per mancata sostituzione di personale assente.

ART. 21 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto si rinvia alle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.



L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105 c.3 lett. a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO



Il Comune di Mantova si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- mancata reintegrazione della cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa assunzione di personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- subappalto non autorizzato;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Mantova tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 –comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20(venti) giorno dal ricevimento di detta comunicazione.



ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. Art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune di Mantova al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Ai fini della tracciabilità, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

ART. 25 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di Iva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia, nella quale deve risultare:

- il periodo di validità del contratto, a cui la garanzia si riferisce;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Mantova.

In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la polizza dovrà essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario.



La garanzia definitiva, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 27 – RECAPITO E REFERENTE DELLA DITTA

La ditta è tenuta a comunicare al Comune di Mantova, prima dell'inizio dell'appalto:

- a) il suo domicilio ed i relativi recapiti telefonici e di fax, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;
- b) il nominativo del referente del servizio ed i relativi recapiti telefonici.

ART. 28 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.



L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 31 del DL.69/2013, conv. dalla Legge 98/2013, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Mantova.

In ogni caso la ditta affidataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Mantova.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto, stimate in c.a. Euro € 1.700,00

ART. 31 – TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 32 - CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 48, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente di annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.



Come disposto dall'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 33 - NORME GENERALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto per espressa accettazione.

Data

IL RESPONSABILE

.....
(timbro della Società e firma per esteso leggibile del legale rappresentante)